

**UTILIZZO DEL BONUS INVESTIMENTI 4.0:
INVIO DELLA COMUNICAZIONE PER COMPENSARE I CREDITI D'IMPOSTA**

Il 29 aprile 2024 il GSE ha messo a disposizione i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano transizione 4.0: <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-al-via-la-procedura-per-compensare-i-crediti-d-imposta>

Si ricorda che:

- per gli investimenti **dal 30 marzo 2024**, è necessario presentare la **comunicazione preventiva**, con l'importo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione, aggiornando a posteriori la comunicazione dopo il completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023, e dal 1° gennaio 2024 per il credito Ricerca e Sviluppo, al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione **a consuntivo**.

I modelli e l'invio

A tal fine, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato **due modelli** di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire:

- uno per gli investimenti in **beni strumentali nuovi**, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (contenuto nell'Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 e on line sul sito del GSE come "Modulo 1");
- un altro relativo agli investimenti in attività di **ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica** (contenuto nell'Allegato 2 al citato DM e disponibile sul sito del GSE come "Modulo 2").

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC, all'indirizzo transizione4@pec.gse.it. L'**oggetto** delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

- nel caso di comunicazione preventiva: "Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
- nel caso di comunicazione di completamento: "Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".

Istruzioni per la compilazione

I modelli **non** sono accompagnati da istruzioni per la compilazione.

Nei modelli viene richiesta l'indicazione del "**periodo di realizzazione** degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA)". In assenza di specifiche istruzioni, si potrebbe considerare quale mese iniziale quello di "avvio dell'investimento", che dovrebbe consistere nella data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell'investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Aggiornato al 30 aprile 2024